

ta di una semplice dichiarazione di buono stato di salute da parte dell'assicurato con l'esplicita condizione, precisata nel modulo a stampa, che la riattivazione sarebbe considerata nulla e di nessun valore, qualora la morte dell'assicurato avvenisse entro i tre mesi successivi alla riattivazione per cause preesistenti alla data della riattivazione stessa.-

Nonostante tale semplificazione le Agenzie Generali lamentano spesso le difficoltà che incontrano a far firmare la detta dichiarazione, difficoltà dipendenti dalla particolare clientela delle popolari, alla quale non è facile illustrare l'effettiva portata della richiesta dichiarazione.-

Allo scopo di eliminare tale difficoltà, il Direttore Generale riterrebbe opportuno definire senz'altro nel testo delle Condizioni generali di polizza le condizioni che l'Amministrazione pone per la riattivazione dei contratti popolari sospesi, precisando che in caso di morte dell'assicurato entro i tre mesi dalla data in cui avviene il versamento degli arretrati e dei relativi interessi, per malattia preesistente alla data della riattivazione - tale riattivazione è da considerarsi nulla e di nessun valore.-

Propone quindi di completare l'art.9 delle Condizioni Generali di polizza delle Assicurazioni Popolari come appresso ^è indicato:

Art.9 delle C.G.P. delle A.P. attualmente in vigore:

Passato il terzo mese dal giorno di scadenza del primo premio insoluto la polizza è considerata, agli effetti del rischio, sospesa.- l'Istituto per altro, su richiesta del contraente ed inquanto l'assicurato sia in buone condizioni di salute, consente la riattivazione della polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio insoluto, contro pagamento di tutti i premi scaduti e dei relativi interessi.-

Art. 9 delle C.G.P. delle A.P. (testo che si propone):

Passato il terzo mese dal giorno di scadenza del primo premio insoluto, la polizza è considerata, agli effetti del rischio, sospesa. Lo